

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 48 / 2020

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – DATI AL 31-12-2019 – APPROVAZIONE”**

L'anno 2020 addì il giorno 18 dicembre, il sottoscritto Dott. Pier Giuseppe Ferraris in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Borgio Verezzi, nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. 35 del 24.11.2018,

VISTI

- l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- quanto disposto dal Dlgs. 19/08/2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- il Dlgs. 16/06/2017, n. 100 denominato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

ESAMINATA

la proposta di deliberazione consiliare afferente quanto in oggetto, trasmessa dall'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 31/12/2020;

PRESO ATTO

della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2017 afferente il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche (articolo 24 del Dlgs. 175/2016) con il quale era stato deliberato di mantenere senza interventi di razionalizzazione le seguenti:

- partecipazioni dirette:

Ø "T.P.L. Linea S.r.l." - quota di partecipazione Ente: 0,573%;

Ø "Servizi Ambientali S.p.A." - quota di partecipazione Ente: 0,24%;

Ø "ATA S.p.A." - quota di partecipazione Ente: 0,50%; in concordato preventivo dal mese di gennaio 2019;

- partecipazione indiretta:

Ø "Ponente Acque S.c.p.a. in liquidazione" - quota di partecipazione indiretta Ente: 0,18%

(per il tramite di "Servizi Ambientali S.p.A." che ne detiene il 75,11%);

CONSIDERATO CHE

- a presidio del processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di

“socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

- l'organo di revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

PRESO ATTO

- dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate, sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari e tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

- che l'Ente alla data del 31/12/2019 deteneva partecipazioni societarie direttamente o indirettamente,

- che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P. risulta necessario provvedere entro il 31/12/2020 alla ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2019;

VISTE

le deliberazioni del C.C. n. 16 del 29.07.2020 e la successiva deliberazione del C.C. n. 35 del 15.12.2020 a seguito delle quali è stata avviata la procedura di dismissione della partecipazione in A.T.A spa e quella di acquisizione di partecipazione nella società S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.” (con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di € 612.616,04, Codice Fiscale 01029990098 - Numero Rea SV 000000108139 - P. I.V.A.: 01029990098) al fine di affidare in house providing il servizio pubblico di smaltimento rifiuti a tale società;

PRESO ATTO

- che l'Ente, a seguito della presente ricognizione periodica ha rilevato che sussistono le condizioni per mantenimento delle seguenti:

- partecipazioni dirette:

Ø “T.P.L. Linea S.r.l.” - quota di partecipazione Ente: 0,573%;

Ø “Servizi Ambientali S.p.A.” - quota di partecipazione Ente: 0,24%;

- partecipazione indiretta:

Ø “Ponente Acque S.c.p.a. in liquidazione” - quota di partecipazione indiretta Ente: 0,18%

(per il tramite di "Servizi Ambientali S.p.A." che ne detiene il 75,11%);

Ø Acque Pubbliche savonesi scpa - - quota di partecipazione indiretta Ente: 0,0876%

(per il tramite di "Servizi Ambientali S.p.A." che ne detiene il 36,50%);

- che l'Ente, a seguito della presente ricognizione periodica, ha confermato di aver avviato il processo di liquidazione della partecipazione nella società "ATA S.p.A." - quota di partecipazione Ente: 0,50% - in quanto la società non svolgerà più alcun servizio per il Comune a far data dal 01.01.21;

TENUTO CONTO

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile attestanti la correttezza dell'azione amministrativa espressi in data 17.12.2020 dai Responsabili dei Servizi ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

Tutto quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti, dopo aver effettuato le proprie verifiche ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – DATI AL 31-12-2019 – APPROVAZIONE**"

INVITA L'ENTE A

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione;
- sollecitare, ove necessarie, operazioni di riorganizzazione societaria e di trasferimento di partecipazioni.

Borgio Verezzi, 18/12/2020

Il Revisore Unico
dott. Pier Giuseppe Ferraris
(firmato digitalmente)